

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009 N. 34

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri))

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei famigliari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, di apposito avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1."

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 24/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 bis della l.r. 24/2007 è inserito il seguente:
"5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati che, alla data del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedono, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi costituendo a tale scopo un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica."

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 6 AGOSTO 2009

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con

- deliberazione n. 130 in data 7 aprile 2009;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 aprile 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 449;*
 - c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 8 aprile 2009;*
 - d) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dalla III Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2009;*
 - e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con un emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009;*
 - f) la legge regionale entra in vigore il 13 agosto 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)

il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, apporta modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24, recante la disciplina in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. In particolare, le modifiche sono volte a regolarizzare una situazione, che ormai permane da anni, relativa alle forme di gestione dell'attività funebre, come introdotte con una prima legge di modifica del testo originario, approvata nel 2008, recante una distinzione tra svolgimento di attività funebre e svolgimento di attività connesse alla gestione di obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie, denunce di causa di morte o accertamento di morte, gestione e manutenzione di cimiteri (articolo 6bis della l.r. 24/2007). Inoltre, la normativa prevede che le forme di gestione dell'attività funebre, ove in contrasto con il disposto dell'articolo 6bis, cessano alla data del 30 giugno 2009 (termine concesso con successive proroghe).

A seguito dell'adozione di tale normativa, si è venuta a creare, ed è stata più volte denunciata, una situazione anomala, soprattutto nell'area metropolitana genovese, che vede coinvolte le due principali società esercenti l'attività funebre, le quali verrebbero a trovarsi nella incompatibilità sancita dalla legge, svolgendo entrambe sia l'attività funebre, sia l'attività di gestione di camere mortuarie.

Inoltre, a sostegno delle previsioni legislative, sono intervenute diverse pronunce in sede giurisdizionale che, oltre a riconoscere la necessità di tenere assolutamente separate la sfera pubblicistica di svolgimento di alcune operazioni di polizia mortuaria e la sfera commerciale di fornitura del servizio funebre, hanno annullato i provvedimenti di proroga dell'affidamento, concessi da parte dell'ASL competente sul territorio, del servizio di gestione delle camere mortuarie ad una delle società in questione (La Generale Pompe Funebri s.p.a.).

A tal riguardo, l'Esecutivo regionale ha inteso adottare un testo di legge che, recependo le istanze pervenute dagli operatori del settore e dalle Istituzioni interessate, attribuisca omogeneità alle situazioni in oggi presenti sul territorio, prevedendo, quale soluzione per assestare il sistema, che le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati che, al termine indicato in legge del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedano, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi, tramite la costituzione di un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica.

Il testo di legge, così elaborato anche a seguito delle proposte pervenute nel corso delle audizioni e dell'ampio dibattito in sede di III Commissione, competente per l'esame referente, è stato concordato a maggioranza dei Rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio regionale. Inoltre, il disegno di legge contiene anche alcune brevi modifiche al dettato originario, volte a semplificare procedure in atto che avevano comportato problematiche nella loro applicazione operativa.

Auspicio, pertanto, che questa Assemblea legislativa voglia suffragare il disegno di legge ad ampia maggioranza di voti, consentendo all'Ente Regione di adottare, in tempi brevi, una disciplina legislativa volta ad evitare la sussistenza di una condizione di incompatibilità in cui versano i soggetti esercenti la suddetta attività, conformandosi in modo assoluto ai principi indicati dagli Organi preposti, sia a livello nazionale sia comunitario, e che tramite la costituzione di un soggetto a capitale interamente pubblico possa garantire un regolare esercizio dell'attività, salvaguardando anche i livelli occupazionali di coloro che operano nel settore e il contestuale passaggio dei lavoratori alla nuova struttura.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Il suddetto DDL avente ad oggetto le disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione

delle ceneri rappresenta l'intento di migliorare le attuali disposizioni di legge.

L'idea di creare un unico Soggetto che abbia il compito di gestire tutto ciò che è ascrivibile ai servizi funerari è, di per sé un principio che può essere condiviso.

Vi sono, però, motivi di dubbio e riflessione circa i termini temporali previsti dal DDL e circa la gestione e i costi che tale Società potrebbe comportare.

Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)

E' assai grande il ritardo con cui si tenta di provvedere alla riorganizzazione dei servizi necroscopici all'interno delle strutture sanitarie liguri.

Riteniamo indispensabile una risoluzione del problema nella salvaguardia sia dei diritti e delle libertà dei cittadini che degli assetti occupazionali conseguenti alle nuove impostazioni oltretutto nel sostanziale rispetto della libera concorrenza e della par condicio fra imprese funebri.

Occorre, pertanto, addivenire a soluzioni che escludano diversità di trattamento tra aziende che hanno contratti ed affidamenti con diverse date di scadenza.

Sarebbe stato opportuno un provvedimento che contestualmente sospendesse le gare in corso presso la ASL 3 al fine di ricreare effettive condizioni di equità attraverso la riproposizione di un nuovo bando avente ad oggetto gli incarichi relativi al servizio mortuario presso l'Azienda Ospedaliera "Villa Scassi" di Genova Sampierdarena.

La costituzione di un apposito soggetto consortile a totale partecipazione pubblica fra le ASL ed i soggetti equiparati per la gestione in comune dei servizi mortuari delle medesime Aziende Sanitarie –come prevede il DDL- ci sembra una soluzione esclusivamente rispondente ad uno stato di necessità ma in controtendenza rispetto ad un moderno trend politico amministrativo volto a limitare l'istituzione di società a totale partecipazione pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)

Il presente disegno di legge va nella direzione di dare una risposta alla situazione attuale, per cui l'ulteriore proroga dei termini al 2010 sarebbe stata intollerabile.

In linea di principio può essere condivisibile l'intento di realizzare una società unica che gestisca i servizi funerari, ma ciò -in linea con l'operato politico da noi perseguito- deve accompagnarsi alla massima attenzione per i costi che tale società potrà comportare per il bilancio pubblico.

E' necessario, infatti, a nostro avviso, che al rispetto per le situazioni di dolore che i parenti dei de cuius si trovano ad affrontare si uniscano la trasparenza dell'agire pubblico ed il contenimento dei costi.

Pertanto, nostra preoccupazione è evitare che la costituzione della società unica possa portare alla creazione dell'ennesimo apparato burocratico.

Sarà nostra cura verificare e seguire con attenzione la messa in atto delle disposizioni del disegno di legge in esame.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
